

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMARITANI, MAGNO, COLOMBI, CHIAROMONTE, BRAMBILLA, COMPAGNONI, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, VIGNOLO, FERMARIELLO, BONATTI, ORLANDI, CIPOLLA, PEGORARO, BENEDETTI, PIRASTU, FABBRINI, AIMONI, FARNETI Ariella e FUSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti, primi tra le categorie dei lavoratori autonomi, entrarono a far parte dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, dilatandone il carattere sociale.

Pur rappresentando un'importante conquista, la legge impose agli assicurati oneri rilevanti, accresciuti nel tempo fino al limite della sopportabilità, restrizioni al diritto di assistenza, allorchè dal novero delle prestazioni furono esclusi i ricoveri ospedalieri per malattie infettive, mentali e tbc, l'assistenza farmaceutica, nonchè qualsiasi indennità economica. La legge inoltre istituì una nuova e autonoma struttura organizzativa di mutue, che ha contribuito ad aggravare ulteriormente il nostro sistema assistenziale, che — com'è noto — si presenta frantumato in una miriade di Enti, ciascuno con la propria burocrazia e con una duplicazione di servizi assurda e dispendiosa, causa non secondaria della crisi della mutualità.

Tali mutue — a differenza degli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti — furono caratterizzate

dall'elezione degli organi direttivi da parte dei coltivatori diretti, soggetti all'obbligo assicurativo e iscritti in appositi elenchi, al fine di realizzare il principio democratico del cosiddetto « autogoverno della categoria » nella gestione assistenziale.

Ma il sistema di elezione messo in atto dalla legge ha svuotato di contenuto tale principio. Il diritto di voto è stato riconosciuto ai soli coltivatori diretti titolari di azienda e non anche ai familiari maggiori, che pure debbono essere considerati assicurati principali, in quanto pagano i contributi e godono delle stesse prestazioni. Il voto diretto e segreto è stato intaccato dall'introduzione della facoltà di votare mediante delega, anche se con le limitazioni fissate. Il sistema maggioritario per l'elezione dei membri dei Consigli direttivi delle mutue è stato costruito in modo da attribuire alla sola lista vincente tutti i seggi, non consentendo alcuna rappresentanza alle liste minoritarie. In tale modo la lista vincente ha potuto assumere il monopolio della gestione delle Casse mutue comunali, che si riproduce automaticamente nelle mu-

tue provinciali e nella Federazione nazionale, escludendo la più ampia partecipazione della categoria all'amministrazione e al controllo. Il predominio esercitato senza alcun controllo ha ridotto le mutue a centri di potere, fonte di corruzione e di abuso, e a smarrire la nozione del diritto dei coltivatori diretti a un'efficace assistenza, ha alimentato il dissesto finanziario, aggravando una crisi, che si può dire intrinseca all'atto stesso dell'istituzione, e che va inserita nel contesto più generale della crisi del nostro sistema mutualistico, superabile soltanto con l'attuazione di un servizio sanitario nazionale, decentrato e democratico, e con un drastico intervento sulla rapina realizzata dai monopoli farmaceutici.

Questo sistema ha fatto insorgere germi di anti-democrazia tali da costituire, oltre un pericoloso esempio, un attentato ai diritti di uguaglianza e di libertà, che la Costituzione garantisce.

Le elezioni, com'è noto, non sono disciplinate dalla legge, ma da una serie di norme regolamentari, fissate da circolari interne, dettate su misura dall'organizzazione che ha il monopolio della gestione della mutualità e che di fatto l'utilizza per l'esercizio del controllo politico sulla massa dei coltivatori diretti.

Più volte, di fronte al vigoroso movimento di protesta dei coltivatori diretti e alle clamorose denunce portate in Parlamento, i Ministri *pro tempore* sono stati indotti a dare assicurazione di interventi atti a regolamentare le elezioni e ad assicurare ogni garanzia democratica nella gestione delle mutue.

In particolare, nella seduta del Senato del 27 febbraio 1964, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Bosco, dichiarava di accettare un ordine del giorno che l'impegnava a porre allo studio un regolamento per disciplinare la materia elettorale e, qualora si fosse constatata la necessità, a modificare le norme di legge.

Nella seduta del 13 dicembre 1965, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dichiarava di accettare un ordine del giorno che invitava il Governo ad adottare provvedimenti idonei ad assicurare la presenza delle minoranze all'interno dei Consigli di-

rettivi e sindacali delle mutue dei coltivatori diretti.

Nella seduta del 4 aprile 1967, il ministro Bosco riconobbe l'opportunità di una modifica legislativa, tale da legittimare la presenza delle minoranze « le quali possono dare un apprezzabile apporto dialettico alla dinamica interna delle mutue ».

A distanza di anni nulla è stato fatto e ogni impegno è stato disatteso!

Nella trascorsa legislatura il nostro Gruppo presentò il disegno di legge n. 1893 in data 19 ottobre 1966 per fissare nuove norme nell'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti.

Assieme a disegni di legge presentati da altri Gruppi, la nostra proposta non varcò la 10ª Commissione del Senato e la IV legislatura ha lasciato insoluto un problema, alla cui soluzione premono le richieste dei coltivatori diretti e di un sempre più vasto schieramento di forze politiche democratiche.

Con la presentazione del presente disegno di legge sviluppiamo in questa legislatura una nuova iniziativa, che testimonia la continuità del nostro impegno per fare avanzare la democrazia nelle mutue contadine.

L'articolo 1 allarga il diritto di voto a tutti i soggetti all'obbligo assicurativo, iscritti negli appositi elenchi, purchè abbiano raggiunto la maggiore età; abolisce il voto per delega; prevede l'elezione dei Consigli direttivi e sindacali delle Casse mutue comunali e provinciali da parte dei coltivatori diretti, riuniti in assemblea comunale.

Gli articoli 2 e 7 stabiliscono che le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali e della Federazione nazionale si effettuano con il sistema maggioritario e con voto limitato, mentre quelle delle Casse mutue provinciali a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

I restanti articoli affermano il diritto di presenza delle minoranze in tutti gli organismi delle Casse mutue e della Federazione nazionale; regolamentano in modo democratico le operazioni elettorali.

I presentatori, confidando nella sensibilità democratica dei colleghi, auspicano l'approvazione da parte del Senato del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I coltivatori diretti e i loro familiari, soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia ed iscritti negli appositi elenchi degli assistibili, previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, qualora abbiano raggiunto la maggiore età, riuniti in assemblea comunale provvedono all'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali e provinciali, nonchè dei rispettivi Collegi sindacali.

Le elezioni avvengono con voto diretto e segreto, che non può essere espresso per delega.

Sono eleggibili alle cariche direttive tutti gli aventi diritto al voto, che non risultino interdetti dai pubblici uffici, ed ai collegi sindacali anche i cittadini iscritti nelle liste per l'elezione della Camera dei deputati.

**Art. 2.**

Le Casse mutue comunali e le Casse mutue provinciali sono rette da Consigli direttivi rispettivamente composti da quindici e ventuno membri.

Il controllo sulla loro gestione è effettuato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'elezione dei membri degli organi direttivi e di controllo delle Casse mutue comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato, attribuendo alla lista che abbia riportato il maggiore numero di voti i due terzi dei consiglieri, il rimanente terzo alla lista che immediatamente segue nella graduatoria dei voti. Lo stesso criterio vale per il collegio sindacale.

L'elezione dei membri degli organi direttivi e di controllo delle Casse mutue provinciali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

All'interno di ciascuna lista per i seggi attribuiti risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Ogni elettore può esprimere fino a quattro preferenze a favore dei candidati della lista votata.

A parità di voti tra due liste concorrenti tutti i seggi saranno assegnati ai candidati più anziani di età presenti nelle liste stesse.

### Art. 3.

Le liste concorrenti all'elezione dei Consigli direttivi e dei Collegi sindacali delle Casse mutue comunali debbono contenere un numero di candidati non superiore ai due terzi e non inferiore a un terzo dei membri da eleggere.

Esse vanno presentate, entro le ore 13 del settimo giorno precedente la data dell'assemblea, alla segreteria comunale dagli stessi candidati o da un loro delegato. In quest'ultimo caso con la lista deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal Giudice conciliatore. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista.

La segreteria comunale, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e l'autenticità delle dichiarazioni dei candidati, rilascia ricevuta della presentazione della lista, assegna il relativo numero progressivo e l'affigge nell'Albo comunale. Ove rilevi irregolarità o inesattezze, invita i presentatori a provvedere alla regolarizzazione entro le ore 13 del giorno precedente la data delle elezioni.

Le liste dei candidati per l'elezione dei Consigli direttivi e dei Collegi sindacali delle Casse mutue provinciali devono essere presentate alla segreteria dell'Amministrazione provinciale entro le ore 13 del decimo giorno antecedente la data delle elezioni con le stesse modalità indicate nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Tali liste vanno trasmesse alle segreterie dei comuni della provincia cinque giorni prima della data delle elezioni e affisse all'Albo comunale.

#### Art. 4.

I Consigli direttivi e i Collegi sindacali delle Casse mutue comunali e provinciali si rinnovano ogni tre anni e il triennio decorre dalla data della loro elezione.

Le assemblee, di cui al primo comma dell'articolo 1, vengono convocate su deliberazione dei Consigli direttivi dai Presidenti in carica 45 giorni prima della scadenza del triennio, mediante affissione di manifesti in ciascun comune, indicanti la data di convocazione, l'ora di inizio e le modalità delle operazioni di voto, la precisa ubicazione dei seggi, le norme per la presentazione delle liste dei candidati alle cariche direttive e sindacali. L'affissione dei manifesti deve avvenire 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Contemporaneamente, a cura dei Presidenti in carica delle Casse mutue comunali, deve essere dato nominativamente avviso a tutti gli aventi diritto al voto. Tale avviso dovrà essere ricevuto dagli interessati almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

Le elezioni dei Consigli direttivi e dei Collegi sindacali delle Casse mutue comunali e provinciali hanno luogo nella stessa giornata.

#### Art. 5.

I seggi elettorali saranno insediati nei locali messi a disposizione dal Comune entro le ore 20 del giorno precedente fissato per l'assemblea. Saranno presieduti dal Sindaco o da un suo delegato. Dei seggi fa parte uno scrutatore, designato dai candidati o dal loro rappresentante all'atto della presentazione della lista, o comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta al termine dello scrutinio dal Presidente del seggio.

Il relativo verbale viene trasmesso alla segreteria comunale ed affisso nell'Albo pretorio per 15 giorni, mentre il materiale, chiuso in plichi sigillati, viene conservato nella sede della Cassa mutua comunale per l'intero triennio successivo.

#### Art. 6.

Le liste degli aventi diritto al voto per l'elezione dei Consigli direttivi e dei Collegi sindacali delle Casse mutue comunali e provinciali devono essere depositate dal Presidente in carica della Cassa mutua comunale presso la segreteria del Comune e affisse nell'Albo comunale entro e non oltre i 5 giorni successivi alla deliberazione di convocazione delle assemblee.

Da parte degli stessi iscritti e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali della categoria possono essere richieste una o più copie di dette liste, previo rimborso delle spese relative.

Contro le esclusioni o le inclusioni ciascun interessato ha diritto di produrre ricorso al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale, che deve decidere entro i dieci giorni successivi.

La competenza a decidere di ogni altro ricorso relativo alla materia di cui alla presente legge e alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, in quanto applicabile, è attribuita in unico grado al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale e a quello della Federazione nazionale.

Avverso la decisione dei Consigli predetti le parti possono adire l'Autorità giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro.

Competente per materia in primo grado è il Pretore. Gli atti e i documenti sono esenti da tasse di bollo e registro, e le parti sono autorizzate a costituirsi di persona.

#### Art. 7.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto da 27 membri, tra i quali vengono eletti il Presidente e due Vice Presi-

denti. Il Collegio sindacale centrale è composto da 5 membri effettivi e due supplenti.

Il Consiglio e il Collegio sindacale si rinnovano ogni 3 anni nel corso dell'Assemblea nazionale, a cui partecipano e hanno diritto di voto i componenti dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali.

L'Assemblea viene convocata su deliberazione del Consiglio centrale della Federazione dal Presidente in carica entro 40 giorni dalla data di rinnovo dei Consigli delle mutue provinciali. La data di convocazione viene resa pubblica e comunicata direttamente agli interessati almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea.

L'elezione dei consiglieri e dei componenti il Collegio sindacale si effettua col sistema maggioritario e avviene con voto limitato, diretto e segreto, su liste contenenti un numero di candidati non superiore a due terzi e non inferiore a un terzo dei membri da eleggere, tra i quali possono essere inclusi fino a cinque nominativi di cittadini che non siano coltivatori diretti, purchè risultino iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

Alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti verranno assegnati i due terzi dei seggi, il rimanente alla lista che segue immediatamente in graduatoria.

Le liste dei candidati debbono essere presentate 8 giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### Art. 8.

Tutte le disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136, in contrasto con la presente legge sono abrogate. Mentre tutte le norme stabilite dalla presente legge e riferentesi alle Casse mutue comunali s'intendono valide e applicabili alle Casse mutue frazionali e intercomunali dei coltivatori diretti.

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.